

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1703/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che istituisce un regime di ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna 1991/1992 e che prevede, per detta campagna, misure speciali nell'ambito del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione previsto nel regolamento (CEE) n. 797/85

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la produzione di alcuni seminativi registra una progressione ininterrotta che accentua lo squilibrio tra l'offerta e la domanda; che la minaccia di un ampliamento di tale squilibrio non può essere contrastata senza un'azione che incida sulle superfici coltivate; che siffatta azione è possibile nell'ambito del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione previsto dal regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽⁵⁾; che tale regime tuttavia, puntando su un ritiro pluriennale dei seminativi dalla produzione, rientra in un'ottica di gestione delle aziende a lungo termine; che, tenuto conto dei problemi cui si è confrontati nel breve termine, è opportuno prevedere un regime specifico di ritiro dei seminativi dalla produzione destinato a ridurre le superfici seminate in vista del raccolto 1992;

considerando che nei nuovi cinque Länder della Germania si applica, per il raccolto del 1991, un regime nazionale annuale di ritiro dalla produzione, per facilitare l'integrazione della loro agricoltura nella politica agricola comune; che, per evitare che una parte significativa dei seminativi ritirati dalla produzione nell'ambito di questo regime sia nuovamente coltivata per il raccolto del 1992, occorre prevedere che detti seminativi possano, in determinate condizioni, beneficiare del regime proposto;

considerando che, per garantire l'efficacia del regime, è opportuno che sia ritirata dalla produzione almeno una percentuale minima dei seminativi coltivati nel 1991; che a tal fine è d'uopo disporre che i produttori interessati a fruire del regime presentino i loro piani di coltura in date che siano appropriate per il metodo di controllo applicato nei diversi Stati membri e la cui scelta sia lasciata a questi ultimi, in funzione dei mezzi specifici che essi possono utilizzare sul proprio territorio;

considerando che è opportuno, ai fini della tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, prevedere le disposizioni relative al mantenimento delle superfici ritirate dalla produzione;

considerando che il regime di ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione deve essere applicato in tutta la Comunità secondo i criteri validi nell'ambito del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione previsto dal regolamento (CEE) n. 797/85; che tuttavia alcune regioni della Comunità sono escluse dal beneficio del regime precitato; che è pertanto opportuno adottare disposizioni specifiche per tali regioni;

considerando che occorre evitare di danneggiare gli interessi dei produttori che partecipano al regime pluriennale di gelo delle terre e che contribuiscono così al risanamento dei mercati agricoli; che, a tal fine, è opportuno non applicare ai produttori in questione l'aumento della tassa di corresponsabilità che interviene per la campagna di commercializzazione 1991/1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un regime temporaneo di aiuto al ritiro dei seminativi dalla produzione per il periodo che va dal 1° settembre 1991 al 31 agosto 1992.

2. Il regime di cui al paragrafo 1 comporta l'erogazione di un aiuto per il ritiro dalla produzione dei seminativi che sono stati effettivamente coltivati in vista del raccolto 1991. Sono escluse dal regime precitato le terre destinate a prodotti che non sono sottoposti ad un'organizzazione comune di

⁽¹⁾ GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 158 del 17. 6. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 159 del 17. 6. 1991.

⁽⁴⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

mercato. La Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90, escludere, per il periodo di cui al paragrafo 1, talune colture dal beneficio del regime precitato.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Germania può prendere in conto nei cinque nuovi Länder i seminativi che sono stati sottoposti nel 1990/1991 al regime nazionale di gelo delle terre e che sono stati prima utilizzati come seminativi, secondo la definizione dell'articolo 32 ter, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 797/85.

3. I seminativi ritirati dalla produzione devono rappresentare, in ciascuna azienda, almeno il 15 % dei seminativi di cui al paragrafo 2. La superficie che continua ad essere coltivata in vista del raccolto 1992 e che è destinata alle colture che possono beneficiare del regime ai sensi del paragrafo 2 non deve essere maggiore della superficie utilizzata per le medesime finalità nel 1991, ridotta in misura corrispondente alla superficie lasciata a riposo in applicazione del presente regolamento e non può, per quanto riguarda i cereali, essere superiore all'85 % della superficie cerealicola coltivata nel 1991.

4. a) Le superfici ritirate dalla produzione devono essere oggetto di una manutenzione che assicuri il mantenimento di un riparo vegetale adeguato. Tuttavia nelle regioni in cui, per motivi climatici, non sia possibile rispettare questo requisito, esso è sostituito da altre misure più adeguate che si ispirano a quelle previste nel regime quinquennale di gelo delle terre di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1272/88 della Commissione ⁽²⁾, se del caso, adattate alle condizioni di un regime di un anno. Le regioni interessate sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Se questa condizione non è soddisfatta, l'aiuto previsto all'articolo 2, lettera a) ed all'articolo 3 è ridotto del 10 %.

b) Gli Stati membri applicano le misure che sono adeguate a favore dell'ambiente e che corrispondono alla condizione particolare delle superfici ritirate dalla produzione. Queste misure possono anche riguardare la copertura vegetale. Gli Stati membri decidono in merito alle sanzioni adeguate e proporzionali alla gravità delle conseguenze sull'ambiente del mancato rispetto delle misure precitate. Queste sanzioni possono prevedere una riduzione e, se del caso, l'annullamento dei vantaggi del regime previsto nel presente regolamento. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle misure prese in applicazione della presente disposizione.

Articolo 2

Il regime di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 comprende:

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 121 dell'11. 5. 1988, pag. 36.

- a) l'erogazione di un premio per ettaro ritirato pari alla quota finanziata dalla Comunità dell'aiuto che sarebbe concesso, per le stesse superfici, dallo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 1 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85. Gli Stati membri possono aumentare l'entità del premio in parola entro il limite dell'importo da essi concesso quale contributo nazionale nell'ambito del regolamento precitato, ove si ravvisi la necessità di rendere il regime sufficientemente allettante, tenuto conto in particolare delle condizioni di produzione a livello regionale;
- b) un diritto al rimborso del prelievo di corresponsabilità di base di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, riscosso sulle vendite di cereali effettuate dal produttore interessato nel corso della campagna di commercializzazione 1991/1992.

Articolo 3

Per le regioni in cui, a norma dell'articolo 32 bis del regolamento (CEE) n. 797/85, non è applicabile il regime di ritiro dei seminativi dalla produzione previsto in detto regolamento, l'importo massimo del premio da erogare è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, tenendo conto dei criteri definiti all'articolo 1 bis, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 797/85. Detto importo è finanziato dalla Comunità in base ai tassi di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 223/90 della Commissione ⁽³⁾; la parte rimanente può essere finanziata dagli Stati membri, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, lettera a), seconda frase. In queste regioni, la superficie che può beneficiare dell'aiuto è limitata, per azienda, al 20 % della superficie di seminativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 4

I produttori che beneficiano del regime di cui al presente regolamento, nel corso della campagna 1991/1992, sono esclusi dal beneficio del regime previsto nel regolamento (CEE) n. 1346/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto a favore dei piccoli coltivatori di taluni seminativi ⁽⁴⁾.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire l'osservanza e il controllo delle disposizioni previste nel presente regolamento.

2. Per poter beneficiare delle disposizioni del presente regolamento, i produttori interessati devono depositare presso le competenti autorità il piano di utilizzazione delle superfici della loro azienda, precisando le superfici coltivate

⁽³⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 62.

⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 10.

in vista del raccolto 1991. Detto piano è depositato, a scelta dello Stato membro, ad una data che deve essere determinata dallo stesso, entro:

- o il 31 luglio 1991; il piano è successivamente completato con una domanda di aiuto che deve essere depositata ad una data da determinare;
- o il 15 dicembre 1991, simultaneamente ad una domanda di aiuto.

Articolo 6

Le misure definite agli articoli 2 e 3 sono considerate come interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽²⁾.

Articolo 7

I produttori che partecipano durante tutto il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 al regime di ritiro previsto al regolamento (CEE) n. 797/85 beneficiano, fatte salve le disposizioni previste all'articolo 1 bis del regolamento precitato, per i quantitativi di cereali venduti durante la campagna 1991/1992, del rimborso della parte del prelievo di responsabilità di base superiore al tasso applicato nel corso della campagna 1990/1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Articolo 8

Sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 le modalità d'applicazione del presente regolamento, e in particolare:

- quelle relative alla dimensione minima delle superfici da ritirare dalla produzione; queste modalità tengono conto in particolare delle esigenze di controllo e del grado di efficacia perseguito con il regime considerato, e
- quelle relative ai controlli; queste modalità implicano, tra l'altro, nel caso previsto all'articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino, il ricorso ai metodi di telerilevamento e/o un controllo di plausibilità su base di documenti amministrativi vincolanti già disponibili nelle amministrazioni nazionali.

Articolo 9

Gli Stati membri decidono entro:

- il 1° luglio 1991, in merito alla scelta fatta conformemente all'articolo 5, paragrafo 2;
- il 1° settembre 1991, l'importo totale del premio applicabile previsto all'articolo 2, lettera a) ed all'articolo 3.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.